

Il furto è quella fattispecie criminosa che commette chi s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Il delitto è punito dall'art. 624 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154,00 ad € 516,00. Di regola, il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 7) c.p. oppure una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p.

In tale ultima ipotesi, di recente¹, la pena è stata aumentata: oggi si prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da € 927,00 ad € 1.500,00.

Tra l'altro, qualora concorrano due o più circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p. oppure se una di esse concorre con un'aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., la pena comminata è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206,00 ad € 1.549,00.

Espressamente, l'art. 624 co. 2 c.p. precisa che *«agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico»*. Pertanto, è agevole affermare che colui il quale sottrae a proprio vantaggio energia elettrica altrui – ad esempio allacciandosi alla rete del vicino – pone in essere una condotta sicuramente ascrivibile al reato di furto.

Una delle fattispecie più diffuse è il furto di energia elettrica ad uso domestico. In tali ipotesi, non pochi Difensori invocano l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) c.p.: la cd. speciale tenuità del danno.

La ragione è piuttosto evidente. Oltre ai noti benefici derivanti dalla sussistenza dell'attenuante comune, che qui non interessano, **la speciale tenuità del danno impedisce l'arresto.**

Si tenga presente, infatti, che nella maggior parte dei casi di sottrazione di energia elettrica l'autore agisce con destrezza o con violenza sulle cose e, comunque, alterando componenti metalliche o infrastrutture destinate all'erogazione di energia.

¹ Art. 1, co. 7, L. n. 103/2017, che però non ha aggiornato gli importi della multa di cui all'art. 625, ultimo comma, c.p.

Si verificano, pertanto, una o più di quelle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p. (n. 2, prima ipotesi, n. 3, n. 5 e n. 7 *bis*) che rendono obbligatorio l'arresto in flagranza, qualora, appunto, non ricorra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ai sensi dell'art. 380, co. 2, lett. e) c.p.p.

Orbene.

Si vuole qui segnalare che la Corte Suprema di Cassazione, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, ha di recente chiarito che l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Cass. pen., Sez. V, n. 53445/2018); con la conseguenza che, ricorrendone tutti i presupposti, è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380, co. 2, lett. e) c.p.p.